

**DETERMINAZIONE del DIRETTORE**  
**N. 44 del 3 DICEMBRE 2021**

**OGGETTO: QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E  
SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020**

---

**IL DIRETTORE**

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 11.03.2019, avente per oggetto “ *Proroga incarico di Direttore della Residenza Socio – Sanitaria ‘Pio Istituto Campana’ – A.P.S.P. alla d.ssa E.Stefanini dipendente a tempo indeterminato* ” ;

**Osservato** che:

- la costituzione del Fondo risorse decentrate costituisce competenza gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente;

**Rilevato** che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni locali, il quale, all’art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono - per quanto qui interessa – come di seguito sinteticamente riportate:

- 1) a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all’anno 2017. Tali risorse confluiscono nell’unico importo consolidato;
- 2) l’importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:
  - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
  - dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;

**Visto** l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, e s.m.i., a tenore del quale *"nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il*

*corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

**Rilevato** che occorre procedere alla costituzione del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2020, e che detta costituzione deve avvenire in ottemperanza e nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018;

**Tenuto conto** che ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, lett. b), le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le *“differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali..... sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”;*

**Preso atto** che il differenziale tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 e – a parità di posizione economica - il costo attuale degli sviluppi economici delle progressioni in essere al 1° marzo 2018 è pari ad Euro 2.771,20, e che tale importo viene ad essere integrato nel Fondo risorse decentrate dell'Ente di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, a tenore di quanto stabilito dall'art. 67, comma 2, lett. b), dello stesso CCNL 21.05.2018;

**Dato atto** che nell'anno 2019 non vi sono state cessazioni dal servizio di dipendenti, e che conseguentemente non vi sono somme da portare ad incremento della parte variabile del Fondo risorse decentrate, a tenore delle disposizioni di cui all'art. 67, comma 2, lett. c), del C.C.N.L. 21.05.2018;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, le risorse del salario accessorio ad ogni titolo impegnate non possono superare l'equivalente importo dell'anno 2016, fatta eccezione – avuto riguardo a quanto stabilito espressamente dalla Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie con propria deliberazione n. 19 del 9 ottobre 2018 – per i maggiori importi rivenienti:

- dall'applicazione del meccanismo contemplato dall'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018, riguardante il differenziale delle progressioni economiche orizzontali riconosciute al personale dipendente, in ragione di quanto previsto espressamente dalla dichiarazione congiunta n. 5 dello stesso C.C.N.L. 21.05.2018;
- dall'incremento di Euro 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31.12.2015, in relazione a quanto stabilito dall'art. 67, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. 21.05.2018;

**Osservato** che in relazione al Fondo risorse decentrate relativo all'anno 2019, costituito con determinazione n. 27 del 07.05.2019, sono state accertate risorse residue non utilizzate – integralmente di parte stabile – per un ammontare pari ad Euro 4.317,29, e che quest'ultimo importo:

- va ad incrementare il Fondo risorse decentrate 2020 di parte variabile, a tenore delle disposizioni di cui all'art. 68, comma 1, ultimo periodo, del C.C.N.L. 21.05.2018;
- non è parimenti assoggettabile al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i.;

**Dato atto** che le somme stanziare a titolo di Fondo risorse decentrate per l'anno 2016 sono risultate pari a complessivi Euro 35.353,66, integralmente di parte stabile;

**Dato atto** altresì che l'importo globale delle risorse destinate al salario accessorio nell'anno 2016 è risultato pari ad Euro 51.492,93, di cui Euro 35.353,66 a titolo di Fondo risorse decentrate ed Euro 16.139,27 legati alla retribuzione di posizione e risultato di pertinenza del personale dipendente titolare di posizione organizzativa;

**Considerato** che il Fondo risorse decentrate 2020, costituito come dettagliato nel prospetto allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ammonta a complessivi Euro 43.024,15, di cui Euro 38.706,86 di risorse decentrate stabili ed Euro 4.317,29 di risorse decentrate variabili, queste ultime rivenienti – come innanzi riportato – da risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 21.05.2018 non utilizzate nell'anno 2019;

**Rilevato** che l'importo del Fondo Risorse decentrate 2020 soggetto al limite 2016 – e quindi al netto del differenziale degli sviluppi economici delle progressioni (per un totale di Euro 2.771,20), dell'importo unitario di Euro 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31.12.2015 (per un ammontare globale di Euro 582,00) e delle risorse residuali di parte stabile del Fondo risorse decentrate 2019 non utilizzate (Euro 4.317,29) - è pari a complessivi Euro 35.353,66;

**Considerato** altresì che le somme globalmente stanziare per il salario accessorio nell'anno 2020 soggette alle limitazioni di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., risultano pari ad Euro 51.492,93, di cui Euro 35.353,66 a titolo di Fondo risorse decentrate ed Euro 16.139,27 legati alla retribuzione di posizione e risultato di spettanza del personale dipendente titolare di posizione organizzativa;

**Ravvisata** l'esigenza di procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni,

## **DETERMINA**

**Di costituire** per l'anno 2020 il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018 del comparto Funzioni locali come da allegato prospetto, unito alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo pari ad Euro 43.024,15 (**Allegato 1**);

**Di dare atto** che - ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, e s.m.i. - l'ammontare complessivo delle risorse destinate per il 2020 al trattamento economico accessorio del personale non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, fatta eccezione per gli importi rivenienti:

- dall'applicazione del meccanismo contemplato dall'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018, riguardante il differenziale delle progressioni economiche orizzontali riconosciute al personale dipendente, in ragione di quanto previsto espressamente dalla dichiarazione congiunta n. 5 dello stesso C.C.N.L. 21.05.2018, al quale corrisponde uno stanziamento incrementale pari ad Euro 2.771,20;
- dall'incremento di Euro 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31.12.2015, in relazione a quanto stabilito dall'art. 67, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. 21.05.2018, che comporta lo stanziamento di risorse decentrate stabili aggiuntive in misura pari ad Euro 582,00;
- dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 68, comma 1, ultimo periodo, del C.C.N.L. 21.05.2018, e dal conseguente stanziamento della somma di Euro 4.317,29 a titolo di risorse

decentrate variabili, rivenienti da risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, dello stesso C.C.N.L. 21.05.2018 non utilizzate nell'anno 2019;

**Di dare atto e far rilevare** altresì che, ai sensi del precitato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., ed in relazione a quanto stabilito dalla Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie con proprie deliberazioni n. 6 del 10 aprile 2018 e n. 19 del 9 ottobre 2018, l'ammontare complessivo delle risorse destinate per il 2020 al trattamento economico accessorio del personale – inclusivo della retribuzione di posizione e di risultato (per complessivi Euro 16.139,27) riconosciute al personale titolare dal 1<sup>^</sup> gennaio al 31 dicembre 2020 di Posizione Organizzativa, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

**Di attestare** che per l'anno 2020 il finanziamento del Fondo risorse decentrate, nonché della suindicata retribuzione di posizione e di risultato, ha trovato e – per la parte non ancora erogata - trova copertura nel budget finanziario di spesa assegnato al Direttore per l'anno 2020 con deliberazione del C.d.A. n. 35 del 27.12.2019;

**Di trasmettere** il presente provvedimento di determinazione – corredato dei corrispondenti allegati - al Revisore del Conti, alle OO.SS. ed alla RSU.

**Di dichiarare** la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

IL DIRETTORE  
F.to E.Stefanini

---

Copia conforme all'originale

Il Direttore  
Eugenia Stefanini

## Schema costituzione FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
<b>RISORSE STABILI</b>		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	35.353,66
Art. 67 comma 2 let t a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - DAL 2019	582,00
Art. 67 comma 2 let t b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	2.771,20
Art. 67 comma 2 let t c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	0,00
Art. 67 comma 2 let t d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	0,00
Art. 67 comma 2 let t e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	0,00
Art. 67 comma 2 let t f)	solo per Regioni	0,00
Art. 67 comma 2 let t g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	0,00
Art. 67 comma 2 let t h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	0,00
	<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	38.706,86
<b>INCREMENTI VARIABILI</b>		
Art. 67 comma 3 let t a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	0,00
Art. 67 comma 3 let t a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. (soggetti a limite)	0,00
Art. 67 comma 3 let t b)	Piani di razionalizzazione	0,00
Art. 67 comma 3 let t c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge NON soggette a limite (funzioni tecniche successive al 1/1/2018, avvocatura, ecc.)	0,00
Art. 67 comma 3 let t c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge soggette a limite (funzioni tecniche precedenti al 1/1/2018, ICI.)	0,00
Art. 67 comma 3 let t d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	0,00
Art. 67 comma 3 let t e)	Risparmi da utilizzo straordinari	0,00
Art. 67 comma 3 let t f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	0,00
Art. 67 comma 3 let t g)	Personale case da gioco	0,00
Art. 67 comma 3 let t h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	0,00
Art. 67 comma 3 let t i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	0,00
Art. 67 comma 3 let t j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	0,00
Art. 67 comma 3 let t k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	0,00
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	4.317,29
	<b>TOTALE INCREMENTI VARIABILI</b>	4.317,29

<b>TOTALE</b>	43.024,15
<b>TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE</b>	35.353,66
<b>LIMITE FONDO 2016</b>	35.353,66
<b>EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*</b>	
<b>TOTALE FONDO 2020</b>	43.024,15